

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

TRA LE PARTI:

Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l. con sede in Trezzo sull'Adda (Mi) alla via G. Pastore n. 2/4 – C.F. e P.IVA 05064840969 in persona del Direttore Generale, dott. Ugo Ottaviano Zanello, domiciliato per la carica presso la sede della società (d'ora in poi più brevemente "Ates");


e

RSU aziendale nelle persone dei suoi componenti sigg.ri Angela Barzaghi, Saverio Scarpulla e Massimo Fornari (d'ora in poi più brevemente "RSU")
e così congiuntamente "le Parti";

per la negoziazione dell'accordo collettivo integrativo aziendale per l'annualità 2022, con la compartecipazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie interne.

Premesso che:

- a partire dall'01.01.2020, tutti i rapporti di lavoro dipendente di Ates S.r.l. sono soggetti all'applicazione del CCNL Commercio;
- nel biennio 2021-2022 Ates S.r.l. ha visto crescere in modo esponenziale la sua attività; un processo che ha inevitabilmente portato a modificare l'assetto organizzativo con impatto sull'organigramma e sul funzionigramma;
- in data 31.12.2021 è giunto a scadenza il precedente accordo integrativo aziendale stipulato in data 03.06.2020, nonché il relativo addendum stipulato il 09.12.2021, relativi ai premi di risultato per le annualità 2020 e 2021;
- nell'ambito delle disposizioni legislative in materia di premio di risultato, le Parti hanno dato corso ad una serie di incontri finalizzati a negoziare un nuovo accordo, che desse continuità ad un meccanismo di retribuzione variabile, non determinabile a priori né consolidabile, da liquidarsi all'esito di una effettiva consuntivazione dei risultati raggiunti;
- l'azienda, conformemente alle previsioni normative vigenti, ha illustrato l'andamento aziendale con riferimento agli anni 2021 e 2022 ed alle prospettive di sviluppo di breve e medio periodo, sottoponendo una nuova proposta relativa all'istituzione del Premio di Risultato anche per l'annualità 2022, in linea con i criteri sino ad ora impiegati e che hanno consentito di rilasciare premi coerenti con la produttività e la redditività conseguite dall'azienda;
- le Parti hanno altresì provveduto ad approfondire i temi relativi ai nuovi assetti organizzativi e gestionali dell'azienda, in considerazione della riorganizzazione ed ottimizzazione delle professionalità del personale aziendale;
- è dunque volontà delle Parti procedere alla formalizzazione di un nuovo accordo aziendale, sulla scorta dei precedenti, imperniato su parametri inerenti la produttività e la redditività, che si prefigga



di migliorare la competitività aziendale e che valorizzi l'apporto del singolo lavoratore rispetto al complessivo risultato aziendale conseguito nell'annualità di riferimento;

- le Parti danno atto di essersi ispirate ai seguenti principi:

- ° individuazione di criteri chiari e definiti;
- ° definizione del periodo di tempo e di rilevazione (gennaio-dicembre);
- ° determinazione degli obiettivi raggiungibili;
- ° semplicità di controllo nell'andamento dei risultati;

**TUTTO CIO' PREMESSO,
TRA LE PARTI SOPRA INDICATE,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.**

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) In conformità della vigente normativa e degli accordi assunti nell'ambito del CCNL di riferimento, le Parti convengono sulla formalizzazione di un meccanismo variabile di retribuzione, c.d. "Premio di Risultato" (PdR), non determinabile a priori, per l'annualità, disciplinato nei punti che seguono.

3) Il PdR seguirà un criterio di computo annuale, in ragione di anno sociale. Sarà applicabile ad operai, impiegati e quadri non in prova che hanno in corso un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, se determinato, in essere per l'anno sociale di riferimento, per almeno tre mesi consecutivi. Per i lavoratori part-time l'importo a titolo di PdR sarà oggetto di riproporzionamento, in relazione all'orario di lavoro individualmente concordato e svolto. Per i lavoratori a tempo determinato sarà corrisposto *pro rata temporis*.

4) Le Parti convengono che il Premio di Risultato verrà erogato solo al superamento di almeno uno dei seguenti obiettivi aziendali:

- incremento del fatturato del 10% rispetto all'anno precedente, al netto di eventuali riduzioni nei confronti dei soci verso i quali è stato introdotto un sistema di efficientamento;
- incremento dell'EBIT del 5% rispetto all'anno precedente, al netto di liberalità e contributi riconosciuti ai soci;

Al raggiungimento di almeno uno dei predetti obiettivi sono legati anche l'efficienza del personale dipendente e la miglior qualità lavorativa.

5) L'importo del premio verrà calcolato in proporzione alla RAL dell'anno di riferimento per ciascun dipendente in forza al 31 dicembre del medesimo anno. L'ottenimento del premio sarà subordinato al raggiungimento di almeno il 90% dei giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro, a prescindere da qualsiasi ragione che abbia giustificato l'assenza, escluse ferie e permessi retribuiti previsti dal CCNL di riferimento.

6) Il PdR, assegnato con i criteri sopra indicati, verrà determinato sul 60% dell'intera somma disponibile così come deliberata dall'Assemblea dei Soci, che ne disporrà contestualmente all'approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio di riferimento.

Il restante 40% del PdR verrà assegnato dal Direttore Generale secondo i criteri che seguono:

- a) il 20% ai dipendenti che, in base a valutazioni soggettive che verranno stilate dai Responsabili di Area, si saranno distinti per:
 - 1) impegno profuso;
 - 2) disponibilità verso i terzi;

3) capacità di miglioramento delle proprie competenze;

4) adattabilità alle esigenze di servizio;

b) il 10% ai responsabili di Area e a coloro che ricoprono ruoli di coordinamento, che in ogni caso non hanno concorso al beneficio di cui al punto a);

c) il 10% ai dipendenti che hanno dimostrato una ulteriore particolare attitudine alla soluzione dei problemi sul lavoro, alla collaborazione, alla precisione e alla capacità di crescita.

7) L'accertamento dei risultati conseguiti avverrà entro i 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio di esercizio di ciascuno dei periodi di vigenza del presente accordo.

8) La corresponsione del Premio di Risultato conseguito avverrà con la retribuzione del mese di giugno.

9) Le Parti intendono definire l'importo del PdR in senso omnicomprendivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza. Pertanto, esso non avrà riflesso su altri Istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere.

10) Le Parti convengono che le caratteristiche del PdR, di cui al presente accordo, sono coerenti ai fini dei benefici fiscali e/o previdenziali ed in linea con la normativa e gli accordi interconfederali vigenti, in quanto connessi ad incrementi di partecipazione, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione, utili al miglioramento della competitività aziendale.

11) In caso di fatti incidenti sull'ordinaria gestione, le Parti stabiliscono che saranno necessari ulteriori incontri per effettuare le relative valutazioni in ordine alle possibili ricadute sul Premio di Risultato, così come definito con il presente accordo.

12) Mediante la sottoscrizione del presente accordo, le Parti convengono che è stata assolta in ogni sua parte la contrattazione di secondo livello.

Trezzo sull'Adda, 10 giugno 2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l.

Il Direttore Generale

Dott. Ugo Ottaviano Zanella




RSU Aziendale

Sig.ra Angela Barzaghi



Sig. Saverio Scarpulla



Dott. Massimo Fornari

